Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 23 luglio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 -
Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 -
Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1964, n. 577.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 47, relativo al corso di laurea in Scienze statistiche e demografiche, e all'art. 48, relativo al corso di laurea in Scienze statistiche ed attuariali, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti complementari:

Metodi matematici di ottimizzazione;
Matematica applicata all'economia;
Teoria dei giochi e delle decisioni;
Processi aleatori e teoria delle file d'attesa;
Applicazioni operative dell'algebra e della teoria dei grafi;
Applicazioni della Ricerca operativa ai problemi logistici;
Metodi della Ricerca operativa;
Applicazioni della Ricerca operativa ai problemi del traffico;
Applicazioni della Ricerca operativa ai problemi della difesa;
Applicazioni della Ricerca operativa ai problemi della pianificazione economica;
Applicazioni della Ricerca operativa ai problemi della direzione aziendale;
Logica matematica;
Sociologia economica e del lavoro;
Sociologia giuridica;
Metodologia e tecnica della ricerca sociale;
Cibernetica e teoria dell'informazione;
Sociologia politica;
Sociologia dei Paesi in via di sviluppo;
Sociologia rurale e urbana;
Teoria degli equilibri sociali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 162. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1964, n. 578.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, numero 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:

24) Contabilità nazionale;
25) Ragioneria pubblica e contabilità dello Stato;
26) Diritto pubblico dell'economia;
27) Econometria;
28) Organizzazione economica internazionale;
29) Economia urbanistica;
30) Economia e tecnica di mercato;
31) Storia economica contemporanea.

L'insegnamento complementare di « Tecnica della distribuzione generale » è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 163. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1964, n. 579.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di « Microbiologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 164. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1964, n. 580.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del SS. Rosario, sita nel comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

N. 580. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del SS. Rosario, sita nel comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 125. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1964, n. 581.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. del Carmine e di San Giovanni Bosco, sita nel comune di Salerno.

N. 581. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. del Carmine e di San Giovanni Bosco, sita nel comune di Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 126. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1964, n. 582.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Maria SS. Addolorata, sita in località Spontone di Concessa nel comune di Reggio Calabria.

N. 582. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Maria SS. Addolorata, sita in località Spontone di Concessa nel comune di Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 128. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1964, n. 583.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria della Palomba, sita nel comune di Matera.

N. 583. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria della Palomba, sita nel comune di Matera.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 129. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1964, n. 584.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Paolo, sita nel comune di Pontecorvo (Frosinone).

N. 585. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Paolo, sita nel comune di Pontecorvo (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 130. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1964.

Istituzione in seno alla Commissione centrale dei prezzi di quattro Sottocommissioni distinte per i diversi settori produttivi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
PRESIDENTE DELEGATO
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 1963, con il quale, a termine dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, vengono delegate al Ministro per l'industria e per il commercio le funzioni di Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Considerata la opportunità di istituire distinte Sottocommissioni per i diversi settori produttivi;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti Sottocommissioni:

a) Sottocommissione per le fonti di energia;

b) Sottocommissione per i servizi di carattere pubblico (esclusi quelli riguardanti le varie forme di energia);

c) Sottocommissione per i prodotti minerari, industriali e chimici;

d) Sottocommissione per i prodotti agricoli ed alimentari.

Art. 2.

Le Sottocommissioni hanno il compito di accertare gli elementi singoli costituenti il costo di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione delle merci, dei prodotti e dei servizi. A tal fine esse si valgono delle indagini eseguite dagli ispettori e di ogni altra fonte di informazione utile all'accertamento degli elementi di costo.

Le Sottocommissioni operano su richiesta della Commissione centrale prezzi alla quale riferiscono sui risultati dei lavori.

Art. 3.

I membri delle Sottocommissioni debbono mantenere il segreto sulle notizie e sui dati dei quali vengono a conoscenza a cagione del loro ufficio.

Art. 4.

Le Sottocommissioni sono presiedute dal funzionario preposto alla Segreteria tecnica di cui al decreto ministeriale 7 marzo 1964.

In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono assolte, nell'ordine, dal capo del Servizio I o dal capo del Servizio II della Segreteria tecnica.

Le mansioni di segreteria sono espletate da funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe (ex grado IX).

Ai lavori della Sottocommissione partecipano gli ispettori che hanno svolto le indagini per l'accertamento dei costi.

Art. 5.

La Sottocommissione per le fonti di energia è composta di:

1) un rappresentante del Ministero dell'interno;

2) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste:

3) un rappresentante del Ministero delle finanze;

4) un rappresentante del Ministero del tesoro;

5) un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

6) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

7) un rappresentante del Ministero del commercio estero;

8) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

9) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

10) un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica;

11) un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana;

12) un rappresentante della Confederazione generale italiana commercio e turismo;

13) un rappresentante della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

14) un rappresentante della C.I.S.L.;

15) un rappresentante della C.G.I.L.;

16) un rappresentante della U.I.L.;

17) rappresentanti esperti dei settori economici interessati in numero non superiore a otto suddivisi, in relazione alla materia, tra imprese pubbliche e private;

18) un rappresentante delle Regioni quando la materia trattata riguardi particolarmente l'interesse regionale;

19) un esperto in materia economica o giuridica.

Art. 6.

La Sottocommissione per i servizi di carattere pubblico è composta di:

1) un rappresentante del Ministero dell'interno;

2) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

3) un rappresentante del Ministero delle finanze;

4) un rappresentante del Ministero del tesoro;

5) un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

6) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

7) un rappresentante del Ministero igiene e sanità;

8) un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica;

9) un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana;

10) un rappresentante della Confederazione generale italiana commercio e turismo;

11) un rappresentante della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

12) un rappresentante della C.I.S.L.;

13) un rappresentante della C.G.I.L.;

14) un rappresentante della U.I.L.;

15) rappresentanti esperti dei settori economici interessati in numero non superiore a otto suddivisi, in relazione alla materia, tra imprese pubbliche e private;

16) un rappresentante delle Regioni quando la materia trattata riguardi particolarmente l'interesse regionale;

17) un esperto in materia economica o giuridica.

Art. 7.

La Sottocommissione per i prodotti minerari, industriali e chimici è composta di:

1) un rappresentante del Ministero dell'interno;

2) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

3) un rappresentante del Ministero delle finanze;

4) un rappresentante del Ministero del tesoro;

5) un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

6) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

7) un rappresentante del Ministero igiene e sanità;

8) un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica;

9) un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana;

10) un rappresentante della Confederazione generale italiana commercio e turismo;

11) un rappresentante della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

12) un rappresentante della C.I.S.L.;

13) un rappresentante della C.G.I.L.;

14) un rappresentante della U.I.L.;

15) rappresentanti esperti dei settori economici interessati in numero non superiore a otto suddivisi, in relazione alla materia, tra imprese pubbliche e private;

16) un rappresentante delle Regioni quando la materia trattata riguardi particolarmente l'interesse regionale;

17) un esperto in materia economica o giuridica.

Art. 8.

La Sottocommissione per i prodotti agricoli ed alimentari è composta di:

1) un rappresentante del Ministero dell'interno;

2) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

3) un rappresentante del Ministero delle finanze;

4) un rappresentante del Ministero del tesoro;

5) un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

6) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

7) un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica;

8) un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana;

9) un rappresentante della Confederazione generale italiana commercio e turismo;

10) un rappresentante della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

11) un rappresentante della C.I.S.L.;

12) un rappresentante della C.G.I.L.;

13) un rappresentante della U.I.L.;

14) rappresentanti esperti dei settori economici interessati in numero non superiore a otto suddivisi, in relazione alla materia, tra imprese pubbliche e private;

15) un rappresentante delle Regioni quando la materia trattata riguardi particolarmente l'interesse regionale;

16) un esperto in materia economica o giuridica

Art. 9.

Per la misura del gettone di presenza e le modalità per la sua corresponsione, si applicano le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5; la relativa spesa sarà a carico del cap. 142 del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio - Rubrica Comitato interministeriale dei prezzi, per l'esercizio finanziario 1963-64 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1964

Il Ministro per l'industria e per il commercio
Presidente delegato
del Comitato interministeriale dei prezzi
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1964
Registro n. 14 Indusria e commercio, foglio n. 21. — MEROLLA

(5724)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1964.

Istituzione di una Agenzia consolare in Newburgh (U.S.A.) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in New York.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Newburgh (U.S.A.) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato generale di prima categoria in New York.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1964

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1964
Registro n. 216, foglio n. 213

(5702)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1964.

Revoca del provvedimento di sindacato della Società in accomandita «Speier & Grossi», con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1946, con il quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, venne sottoposta a sindacato la Società in accomandita «Speier e Grossi», con sede in Milano, già in via Schiapparelli n. 11, ora in via Natale Battaglia n. 27, e nominato sindacatore l'ing. Salvatore Ferrari;

Visto l'Accordo italo-tedesco del 2 giugno 1961, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 6 dell'Accordo anzidetto, occorre procedere alla revoca del sindacato della suindicata Società;

Decreta:

E' revocato il provvedimento di sindacato della Società in accomandita «Speier e Grossi», con sede in Milano, e, di conseguenza, è revocata la nomina a sindacatore dello ing. Salvatore Ferrari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(5629)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1964.

Soppressione dell'Ufficio registro imposte in surrogazione di Venezia e modifica di attribuzioni e di denominazione degli altri Uffici registro della stessa sede.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1954, n. 603, con cui hanno cessato di avere applicazione dal 1° gennaio 1954 l'imposta di negoziazione regolata dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con il decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173 e con la legge 22 dicembre 1951, numero 1372, nonchè l'imposta sul capitale delle società straniere, prevista nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e nel decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 609;

Riconosciuta l'opportunità, in conseguenza della entrata in vigore della citata legge 6 agosto 1954, n. 603, di sopprimere l'Ufficio registro imposte in surrogazione di Venezia, con la contemporanea redistribuzione dei servizi e la modifica di denominazione dei rimanenti quattro Uffici del registro a rami divisi della stessa sede;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio registro imposte in surrogazione di Venezia è soppresso.

Art. 2.

L'Ufficio successioni e demanio, l'Ufficio atti civili, l'Ufficio atti giudiziari e l'Ufficio registro imposta generale sull'entrata di Venezia assumono rispettivamente la denominazione di « Ufficio registro atti pubblici e successioni », « Ufficio registro atti privati », « Ufficio registro atti giudiziari e bollo » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata, radio e demanio ».

Art. 3.

E' approvata l'annessa tabella con la quale viene disposta la ripartizione dei servizi tra i quattro uffici a rami divisi: « Ufficio registro atti pubblici e successioni », « Ufficio registro atti privati », « Ufficio registro atti giudiziari e bollo » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata, radio e demanio » di Venezia.

Art. 4.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con la annessa tabella avranno effetto dal 1° gennaio 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1964
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 48

Tabella di ripartizione dei servizi tra l'Ufficio registro atti pubblici e successioni, l'Ufficio registro atti privati, l'Ufficio registro atti giudiziari e bollo e l'Ufficio registro imposta generale sull'entrata, radio e demanio di Venezia.

Sede e denominazione dell'Ufficio	Ripartizione dei servizi
VENEZIA	*Azienda dello Stato*
Ufficio registro atti pubblici e successioni	1. Registrazione degli atti pubblici con la riscossione di tutte le imposte, tasse e diritti inerenti principali ed accessori. 2. Imposta di successione, imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, altre imposte e diritti accessori. 3. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta di manomorta. 4. Credito fondiario, agrario e simili. 5. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrativi dall'Ufficio. 6. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti. 7. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 8. Diritti di segreteria. 9. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 10. Recupero di spese.
	Aziende speciali
	1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa nazionale del notariato. 3. Proventi degli archivi notarili.
	Azienda dello Stato
Ufficio registro atti privati	1. Registrazione degli atti privati e delle denunzie di contratti verbali con la riscossione di tutte le imposte, tasse e diritti inerenti principali ed accessori. 2. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'Ufficio. 3. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 4. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 5. Recupero di spese.
	Aziende speciali
	1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa nazionale del notariato. 3. Proventi degli archivi notarili. 4. Interessi cc/cc postali.

Sede e denominazione dell'Ufficio	Ripartizione dei servizi
Ufficio registro atti giudiziari e bollo	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziali con la riscossione di tutte le imposte, tasse e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Imposte e tasse a debito. 3. Depositi per domande di revocazione di sentenze e ricorsi in Cassazione. 4. Imposta speciale di bollo sul decreto del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale. 5. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero. 6. Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale ed amministrativa. 7. Pagamento di tutte le spese di giustizia civile e penale. 8. Vendita di valori bollati. 9. Bollazione con punzone, con marche e visto per bollo. 10. Imposta di bollo compresa quella riscuotibile in modo virtuale ed in abbonamento. Tasse di bollo sui documenti di trasporto. Tasse di bollo sulle carte da giuoco. Tasse sui contratti di borsa. 11. Bollazione delle produzioni in giudizio. 12. Imposta sulla pubblicità. 13. Imposte sulle assicurazioni. Tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno. 14. Tasse varie e proventi di servizi pubblici. 15. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento e alla riscossione dell'imposta di negoziazione. 16. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'Ufficio. 17. Contravvenzioni varie comprese quelle per diritti erariali sugli spettacoli e sulle scommesse. 18. Contenzioso amministrativo e penale e riscossione coattiva dei recuperi e delle integrazioni inerenti alle tasse sulla circolazione dei veicoli di ogni specie, alle tasse sulle concessioni governative, alle tasse di pubblico insegnamento ed a quelle relative all'istruzione superiore, nonchè all'imposta sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono. 19. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 20. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 21. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa di previdenza ufficiali giudiziari. 3. Cassa di previdenza avvocati e procuratori legali.
VENEZIA Ufficio registro imposta generale sull'entrata, radio e demanio	*Azienda dello Stato* 1. Imposta generale sull'entrata. Accertamento e riscossione. 2. Servizio radioaudizioni circolari. 3. Demanio pubblico e patrimoniale, provveditorato, enti amministrati, asse ecclesiastico. 4. Eredità devolute allo Stato. 5. Depositi per spese d'asta e contratti. 6. Entrate diverse del Tesoro. 7. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'Ufficio. 8. Entrate eventuali diverse e recupero di credito verso impiegati e contabili dello Stato. 9. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 10. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Fondo per il culto e patrimoni riuniti ex economali. 3. Demanio forestale. 4. Proventi Ente nazionale metano. 5. Interessi cc/cc postali. 6. Recupero crediti per cessione stipendi.

Roma, addì 22 giugno 1964

Il Ministro: TREMELLONI

(5800)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1964.

Nomina di sette membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce, fra l'altro, la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano e determina in 7 il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto predetto;

Considerato che, in seguito alla decadenza dalla carica, per compiuto periodo di nomina, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo occorre provvedere alla sua ricostituzione per gli esercizi 1964-65, 1965-66 e 1966-67;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono nominati consiglieri di amministrazione dello Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), con sede in Roma, i signori:

prof. Gaetano Stammati, direttore generale del Tesoro; dott. Salvatore Viaggio, direttore generale delle pensioni di guerra; dott. Filiberto De Angelis, direttore generale del Ministero delle finanze; dott. Oreste Roselli, direttore generale del Ministero dei lavori pubblici; dott. Eugenio Carbone, direttore generale del Ministero dell'industria e commercio; dott. Fernando Ghiglia, direttore generale del Ministero della marina mercantile; dott. Giuseppe Ferlesch, direttore generale del Ministero del commercio con l'estero.

I predetti consiglieri resteranno in carica fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1966-67.

Roma, addì 27 giugno 1964

Il Ministro: COLOMBO

(5775)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 20 giugno 1963, n. 201, con la quale l'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « della Valle del Menacchia », che, con innesto, sulla Strada statale n. 16 « Adriatica » nei pressi del capoluogo di Cupramarittima, termina sulla strada provinciale Carassai-Cossignano, per un totale di km. 25+119;

Visto il voto n. 950 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 19 maggio 1964, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dall'art. 4 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(5635)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Nomina dell'ing. Piero Sada a componente del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, in sostituzione del defunto consigliere Scala cav. del lavoro Alfonso.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1962, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari per il triennio 4 agosto 1962 - 3 agosto 1965;

Vista la designazione fatta dalla Confederazione generale dell'industria italiana nella persona dell'ingegner Piero Sada, in sostituzione del defunto consigliere Sada cav. del lavoro Alfonso;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del nuovo componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Piero Sada è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, in rappresentanza degli industriali produttori di conserve animali, in sostituzione del defunto consigliere Sada cav. del lavoro Alfonso.

Art. 2.

L'ing. Piero Sada dura in carica, come componente del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana al 3 agosto 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: MEDICI

(5641)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione fra le provinciali di quattordici strade in provincia di Verona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1960, n. 44112, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Verona e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali:

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti 14 strade:

1) 18 - Marano-San Floriano . Km. 5+800
2) 23 - S. Anna (Barozze) Basaginocchi-Dorighi . . . . » 10+100
3) 25 - Grezzana-Negrar . . . » 20+500
4) 26 - Negrar-Masua-La Granda . . . . » 6+200
5) 28 - Roverè-San Vitale-San Rocco-Trezzolano-Mizzole-Montorio . » 29+700

6) 30 - Baltieri-Badia-Calavena Km. 11+100
7) 31 - Badia Calavena-Bettola » 6+400
8) 32 - Tregnago-Marcenigo-Croce di Centro . . . . » 4+500
9) 34 - Badia Calavena-Castelvero-Vestenavecchia-Vestenanova . . . » 17+000
10) 60 - Trevenzuolo - Fagnano - Erbè . . . . » 5+200
11) 67 - Salizzole-Bionde-Barabò-Strada statale n. 10 . . . . » 8+400
12) 97 - Belfiore-Bionde-Valfonda-Arcole-Santo Stefano . . . . . . » 14+500
13) 104 - Cologna Veneta-Moranda-Spessa per Orgiano . . . . » 6+000
14) 113 - Fossa Maestra e dell'Emissario da Torretta di Legnago al confine con la provincia di Rovigo . » 11+550

Totale . . . Km. 156+950

che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le quattordici strade di cui alle premeesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: Pieraccini

(5757)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1964.

Autorizzazione all'Istituto di credito delle Casse rurali ed artigiane, con sede in Roma, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dall'Istituto di credito delle Casse rurali ed artigiane, con sede in Roma;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'Istituto di credito delle Casse rurali ed artigiane, con sede in Roma, è autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, in tutto il territorio della Repubblica.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte dell'Istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1964

Il Ministro: Colombo

(5589)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 456, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, col quale è stato approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale » e 10 maggio 1962, n. 838, col quale lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il proprio decreto 16 marzo 1962, riguardante la nomina, per un quadriennio, del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera 28 febbraio 1964, n. 374, con la quale la S.p.A. Assicurazioni Generali ha designato il dottor Giuseppe Barone, quale rappresentante in seno al Consiglio stesso, in sostituzione del cav. Giorgio Piccoli, deceduto;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Barone è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale » in rappresentanza delle Assicurazioni Generali S.p.A. - Direzione generale di Trieste, in sostituzione del cav. Giorgio Piccoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1964

Il Ministro: Medici

(5639)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1964.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Brione (Trento).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 13 in data 4 marzo 1964, vistata dalla *Giunta provinciale di Trento* il 25 marzo 1964 al n. 8195/1-*B*, con la quale il commissario del comune di Brione (Trento) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Brione (Trento) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Brione (Trento).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Trento, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Trento o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 3 luglio 1964

Il Ministro: MEDICI

(5728)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1964.

Autorizzazione alla Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894, convertito nella legge 12 maggio 1930, n. 653;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 474;

Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 328;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 giugno 1964;

Decreta:

Articolo unico.

La Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli è autorizzata ad emettere obbligazioni sino a trenta volte l'ammontare complessivo del proprio patrimonio.

La presente autorizzazione è valida sino a quando il fondo di dotazione della predetta Sezione, attualmente in L. 2.500 milioni, non venga aumentato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(5725)

DECRETO PREFETTIZIO 9 luglio 1964.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Matera.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto 8 febbraio 1962, n. 1385, relativo alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1962-1964;

Vista la nota 5 giugno 1964, n. 3783, con la quale il medico provinciale ha segnalato che il dott. Antonio Guerricchio, componente del predetto Consiglio quale primario medico ospedaliero, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età, e che in sostituzione del predetto attualmente presta servizio presso l'Ospedale civile di Matera, in qualità di primario medico incaricato, il prof. Marzio Perrini;

Ritenuto di dover, pertanto, provvedere alla sostituzione, in seno al Consiglio di cui trattasi, del dottor Guerricchio;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 297;

Decreta:

Il prof. dott. Marzio Perrini, è nominato, in sostituzione del dott. Antonio Guerricchio, componente del Consiglio provinciale di sanità di Matera, quale primario medico ospedaliero, per il restante periodo del triennio in corso.

Matera, addì 9 luglio 1964

Il prefetto: BEVIVINO

(5727)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 9 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. David G. Shaw, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(5787)

In data 9 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Armando Bottazzi Suarez, Console generale di Honduras a Genova.

(5788)

In data 9 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Djavad Vakili, Console generale dell'Iran a Milano, con giurisdizione sulle Provincie della Lombardia, Piemonte, Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia, Toscana e Valle d'Aosta.

(5789)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1964, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Susinno Ugo, cancelliere capo di 3ª classe presso il Tribunale di Termini Imerese, avverso il provvedimento con il quale venne dichiarato non idoneo all'inquadramento nella carriera direttiva del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie.

(5833)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di « Diritto romano » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5875)

Vacanza della cattedra di « Diritto commerciale » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere in Venezia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, è vacante la cattedra di « Diritto commerciale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5879)

Vacanza delle cattedre di « Storia delle religioni » e di « Lingua e letteratura tedesca » presso la Facoltà di magistero della Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Trieste, sono vacanti la cattedre di « Storia delle religioni » e di « Lingua e letteratura tedesca » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5876)

Vacanza della cattedra di « Grammatica greca e latina » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di « Grammatica greca e latina » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5877)

Vacanza della seconda cattedra di « Chimica generale ed inorganica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Perugia, è vacante la seconda cattedra di « Chimica generale ed inorganica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5878)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

Il dott. Roberto Sommazzi, nato a Figline Val d'Arno (Firenze) il 26 settembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Siena l'8 marzo 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(5653)

Il dott. Marcello Di Gennaro, nato a Roma il 17 maggio 1920, ha dichiarato di aver smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 6 giugno 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5654)

La dott.ssa Rachele Scorrano, nata a Sannicola (Lecce) il 25 gennaio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciatole dall'Università di Roma il 20 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5655)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

Corso dei cambi del 22 luglio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,88	624,85	624,89	624,88	624,85	624,90	624,88	624,90	624,88	624,90
$ Can.	577,48	577,95	577,80	577,75	577 —	577,35	578,07	577,32	577,35	577,35
Fr. Sv.	144,64	144,56	144,58	144,5625	144,60	144,52	144,5575	144,55	144,53	144,58
Kr. D.	90,37	90,33	90,33	90,34	90,45	90,32	90,34	90,35	90,32	90.32
Kr. N.	87,35	87,30	87,31	87,325	87,37	87,30	87,3075	87,30	87,29	87,30
Kr. Sv.	121,55	121,67	121,70	121,69	121,40	121,61	121,68	121,60	121,61	121,60
Fol.	172,89	172,88	172,90	172,90	173 —	172,97	172,89	172,92	172,91	172,90
Fr. B.	12,55	12,56	12,565	12,561	12,555	12,55	12,5595	12,55	12,55	12,55
Franco francese	127,52	127,53	127,52	127,5275	127,50	127,53	127,525	127,52	127,51	127,50
Lst.	1743,89	1742,70	1742,70	1742,725	1742,40	1742,07	1742,60	1742,20	1742,20	1742,75
Dm. occ.	157,24	157,22	157,25	157.27	157,20	157,22	157,255	157,25	157,22	157,25
Scell. Austr.	24,20	24,21	24,215	24,20875	24,15	24,21	24,21375	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,75	21,72	21,72	21,72875	21,90	21,73	21,72	21,73	21,72	21,72

Media dei titoli del 22 luglio 1964

Titolo	
Rendita 5 % 1935	105,30
Redimibile 3,50 % 1934	94.25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80.80
Id. 5 % (Città di Trieste)	82,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	81,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99.875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 luglio 1964

Valuta	
1 Dollaro USA	624,88
1 Dollaro canadese	577,91
1 Franco svizzero	144,56
1 Corona danese	90,34
1 Corona norvegese	87,316
1 Corona svedese	121,685
1 Fiorino olandese	172,895
1 Franco belga	12,56
1 Franco francese	127,526
1 Lira sterlina	1742,632
1 Marco germanico	157,232
1 Scellino austriaco	24,211
1 Escudo Port.	21,724

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1964, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 372, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 7 agosto 1961, dalle signore Carmela Vouch in Zorzet, nata a Capodistria il 10 febbraio 1908, Maria Vouch in Zanon, nata a Capodistria il 30 settembre 1909, e Giorgina Vouch in Semi, nata a Capodistria il 3 gennaio 1914, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per i beni perduti nella zona *B* dell'ex Territorio libero di Trieste, viene dichiarato inammissibile per la parte concernente il merito e respinto per quanto riguarda la pretesa illegittimità.

(5733)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1964, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 367, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario, proposto dai signori Bianca Zanella in Apollonio, nata a Capodistria il 13 gennaio 1912, ed Enea Godina, nato a Trieste il 5 luglio 1895, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nella zona *B* dell'ex Territorio libero di Trieste, è accolto.

(5732)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio successivo, è stato respinto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 30 agosto 1962 dal sig. Costanzo Francesco, segretario nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il provvedimento con cui gli è stato negato il riconoscimento dell'idoneità conseguita nel concorso per esame speciale a novecentosessantuno posti di segretario, bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1958.

(5737)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trapani

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7018 in data 10 luglio 1964, l'avv. Paolo Gentile, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trapani.

(5761)

Esito di ricorso

Con decreto del 18 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1964, registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 296, è stato dichiarato inammissibile, a termini del secondo comma dell'art. 131 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 23 febbraio 1960 dalle signore Ester Di Pietrantonio ved. Palombaro, Maria, Wanda ed Anna Palombaro, avverso la decisione 15 ottobre 1959 della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

(5790)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Gay e C., con sede in Menaggio (Como).

Con decreto 25 giugno 1964 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Gay e C., con sede in Menaggio (Como).

(5709)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta A.T.A.V. Autolinee Torinesi Artigiane Vigo, in Torino.

Con decreto 25 giugno 1964 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla ditta A.T.A.V. Autolinee Torinesi Artigiane Vigo, con sede in Torino.

(5710)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Autoservizi Tribioli, con sede in Frascati (Roma).

Con decreto 25 giugno 1964 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Autoservizi Tribioli, con sede in Frascati (Roma).

(5711)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Traverso Secondo - Genova-Sestri.

Con decreto 25 giugno 1964 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi urbani di Genova-Sestri.

(5712)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso di rettifica del comunicato riguardante il trasferimento al patrimonio dello Stato dell'ex deposito munizioni Pentimele sud, sito in comune di Reggio Calabria.

Con decreto interministeriale n. 282 del 10 febbraio 1964, è stato stabilito che l'area dell'immobile ex deposito munizioni Pentimele sud, sito in comune di Reggio Calabria, già trasferita al patrimonio dello Stato con decreto n. 102 dell'8 agosto 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1957, è di mq. 76.320 e non mq. 181.380, come precedentemente indicato.

(5740)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami e per titoli a sei posti di chimico aggiunto in prova e ad un posto di fisico aggiunto in prova, nel ruolo della carriera direttiva del Servizio chimico militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi delle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione delle firme;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367, contenente modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per sei posti di chimico aggiunto in prova e un concorso per un posto di fisico aggiunto in prova, nel ruolo della carriera direttiva del Servizio chimico militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami e per titoli, nel ruolo della carriera direttiva del Servizio chimico militare:

1) pubblico concorso a sei posti di chimico aggiunto in prova (coefficiente 229);

2) pubblico concorso a un posto di fisico aggiunto in prova (coefficiente 229).

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo precedente è richiesto il possesso dei requisiti sottoindicati:

a) essere fornito del seguente titolo di studio: per il concorso di cui al n. 1): diploma di laurea in chimica, ingegneria chimica o chimica industriale nonchè diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio professionale, oppure, nei casi consentiti, il certificato di abilitazione provvisoria, a norma delle leggi 8 dicembre 1956, n. 1378 e 2 aprile 1958, n. 323;

per il concorso di cui al n. 2): diploma di laurea in fisica;

b) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione, nè decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare e ciò per i soli candidati di sesso maschile;

h) avere compiuto i 18 ani di età e non avere superato i 32 anni, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dai concorsi stessi con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi di che trattasi, redatte su carta bollata e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 1ª Divisione personale civile di ruolo - Sezione 2ª) non oltre i sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute, per qualsiasi motivo, oltre il termine sopraindicato. La data di arrivo è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Le domande debbono essere corredate del certificato attestante i voti riportati negli esami speciali e in quello di laurea nonchè dei documenti comprovanti gli eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici chimici dello Stato od industria privata e pubblicazioni e studi speciali eventualmente compiuti in materia chimica e fisica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso dela cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il titolo di studio;

5) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero, nei casi consentiti, del certificato di abilitazione provvisoria (per i soli aspiranti al concorso di cui al n. 1) dell'art. 1);

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi siano iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

8) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

9) la lingua estera sulla quale intendono sostenere la prova obbligatoria scritta e la prova facoltativa orale;

10) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede;

11) il loro preciso recapito.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *h*), è elevato ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) di due anni:

a) per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o alla guerra di liberazione, di cui al regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e questa integrata con legge 28 novembre 1957, n. 1143, e legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

b) per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 242.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente avvenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1768, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1946, n. 615;

e) per i partecipanti alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori nei quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e per i profughi da territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno, per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959, per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale, per i connazionali residenti in Algeria o in altri Paesi del continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi nei detti Paesi, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; alla legge 4 marzo 1952, n. 137; alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

g) per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza di cui alla legge 14 marzo 1961, n. 130;

h) per coloro che siano alto-atesini o, comunque, siano residenti da data anteriore al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da essi organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che, non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra, di cui al decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e al decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi, per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, di cui al decreto luogotenenziale 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 25 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

Le elevazioni previste nei numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè nel complesso non si superino i 40 anni di età;

6) ad anni 40:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55:

per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella A) annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B) annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato civile dello Stato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti;

2) degli operai di ruolo dello Stato, di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90;

3) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 1ª Divisione personale civile di ruolo - Sezione 2ª) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'apposito invito dalla Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tale titolo.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo, di cui alla circolare 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. VI in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Ord. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) le categorie di concorrenti di cui al n. 2), lettera h), del precedente art. 4 (alto-atesini o, comunque, i residenti nelle zone ivi indicate) dovranno esibire i documenti rilasciati dalle autorità competenti ed attestanti specificatamente il possesso da parte degli interessati di ciascuna delle condizioni prescritte dal predetto articolo 4;

f) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, dovranno presentare il certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produranno un certificato su carta bollata, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisca il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta

bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri e quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè quelli rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

n) i decorati di medaglia al valor militare, di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q)*, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, tra questi compresi quelli caduti in guerra;

s) i mutilati ed invalidi civili presenteranno certificato della competente Associazione;

t) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della competente autorità militare.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data della avvenuta comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale di laurea o copia autentica, nonchè se aspiranti al concorso a chimico aggiunto in prova, diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, o certificato di abilitazione provvisoria, in originale o copia autentica, oppure certificato provvisorio rilasciato dalla competente Università e sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma originale di laurea.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato in territorio della Repubblica, ovvero dal Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale medico in servizio presso enti militari, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Qualora l'aspirante sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale l'interessato concorre.

La firma dell'Ufficiale medico dovrà essere vidimata dalla autorità militare da cui lo stesso dipende.

In detto certificato dovrà inoltre essere dichiarato se il candidato sia in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1927.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa), rilasciati dall'Autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia od estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, in bollo, se assegnati all'Esercito ed all'Aeronautica, ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, in bollo, se assegnati alla Marina;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti a giudizio dal Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, in bollo, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, in bollo, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3 (certificato di cittadinanza italiana), 4 (certificato di godimento dei diritti

politici), 5 (certificato generale del casellario giudiziale) e 6 (certificato medico), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti ai ruoli aggiunti, dovranno produrre i seguenti documenti, in bollo, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente articolo 6:

1) copia dello stato di servizio rilasciata dalle Amministrazioni di appartenenza, in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 6, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorernti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare, in bollo, i seguenti documenti.

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto a cui aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente dell Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenti mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altra Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

Le Commissioni esaminatrici saranno così composte:

presidente, un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

membri, due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con la qualifica non inferiore a direttore di divisione;

segretario, un impiegato della carriera direttiva della Amministrazione con la qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Alle Commissioni potranno essere aggregati uno o più esperti per le lingue estere.

Art. 9.

Gli esami dei concorsi avranno luogo in Roma e consisteranno nelle prove di cui ai programmi annessi al presente decreto.

Per poter sostenere i detti esami i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di identificazione.

Le Commissioni esaminatrici, prima delle prove scritte di esame, stabiliranno i criteri da seguire per la valutazione dei titoli eventualmente presentati dai singoli candidati e determineranno i coefficienti da attribuire per ciascuna categoria di titoli.

Per i titoli non potrà essere attribuito il punteggio superiore a cinque decimi.

Del diario delle prove scritte di esame sarà data comunicazione ai candidati ammessi ai concorsi non meno di 15 giorni prima dell'inizio di essi, e, inoltre, sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nel concorso per chimico aggiunto in prova saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato almeno la votazione di sei decimi nella prova pratica.

Nel concorso per fisico aggiunto in prova, saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati di entrambi i concorsi che conseguono la ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione della votazione riportata in ciascuna delle prove scritte almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale si intenderà superata se il candidato otterrà in essa almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione degli eventuali titoli prodotti, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova pratica, il voto ottenuto in quella orale nonchè il voto che eventualmente i singoli candidati riporteranno nell'esame facoltativo di lingua.

I concorsi si svolgeranno con l'osservanza delle disposizioni del testo unico aprovato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Espletate le prove dei concorsi, le Commissioni esaminatrici formano le graduatorie di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Le graduatorie dei vincitori saranno formate con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono la riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra e categorie assimilate; combattenti e categorie assimilate, e in mancanza, orfani di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi menzionati aventi pensioni o assegni rinnovabili di prima categoria).

Le riserve di posti sopracennati non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, si imporrà una riduzione di posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 11.

Con decreti ministeriali, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, saranno approvate le graduatorie di merito e verranno dichiarati i vincitori dei concorsi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e quelle dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno la nomina in prova, che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina degli impiegati che, per giustificato motivo, assumeranno servizio con ritardo sul termine loro prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Coloro che avranno conseguito la nomina, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica iniziale.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarará la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tale caso, spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto il provvedimento di proroga ovvero il giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 14.

Al personale assunto in servizio di cui all'articolo precedente, sarà corrisposto, anche durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 229 tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre l'aggiunta di famiglia eventualmente spettante, nonchè il premio speciale di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1959.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1964
Registro n. 52 Esercito, foglio n. 19. — ROSSI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

A) *Pubblico concorso a sei posti di chimico aggiunto in prova*

I. — Prove scritte

1. Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti:

« Leggi fondamentali della chimica, equilibri, catalisi, termochimica, elettrochimica ».

« La teoria atomico-molecolare nel suo sviluppo storico con particolare riguardo alle moderne teorie sulla struttura della materia ».

« Idrogeno, azoto, ossigeno ». - Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido nitrico, nitrati, ammoniaca), preparazione e applicazioni industriali.

« Litio, sodio, potassio ». - Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo ai loro idrati, carbonati e cloruri), preparazione e applicazione industriale.

« Magnesio, calcio, stronzio, bario ». - Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni, preparazione e applicazione industriale.

« Zinco, rame, argento, mercurio ». - Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione e applicazione industriale.

« Piombo, alluminio ». - Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione e applicazioni industriali.

« Carbonio, silicio, titanio ». - Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni, preparazione e applicazioni industriali.

« Fosforo, arsenico, antimonio ». - Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni, preparazione e applicazioni industriali.

« Zolfo ». - Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, sue principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido solforico e all'oleum) preparazione e applicazioni industriali.

« Fluoro, cloro, bromo, iodio ». - Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido cloridrico, ipocloriti, clorati, perclorati), preparazione e applicazioni industriali.

« Manganese, cromo, nichel ». - Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione e applicazioni industriali.

« Ferro, ghisa, acciai, leghe ferro-metalliche ». - Preparazione, caratteristiche, proprietà. Cenno sull'analisi chimica e micrografica degli acciai.

« Grande industria degli acidi inorganici. Procedimenti di produzione ».

« Grande industria delle basi inorganiche. Procedimenti di produzione ».

« Idrocarburi saturi ». - Proprietà, caratteristiche, preparazione, principali derivati, utilizzazione industriale.

« Olii e grassi, saponi, glicerina ». - Caratteristiche, proprietà, preparazione industriale, utilizzazione.

« Alcooli, aldeidi, chetoni, acidi organici ». - Proprietà, caratteristiche, preparazione, principali derivati, utilizzazione industriale.

« Eteri nitrici ». - Proprietà, caratteristiche, preparazione, utilizzazione industriale.

« Idrocarburi aromatici a nucleo semplice e a nucleo condensato ». - Proprietà, caratteristiche, preparazione, derivati e utilizzazione industriale.

« Fenoli e naftoli ». - Caratteristiche, preparazione industriale, utilizzazione, loro nitroderivati più importanti.

« Idrati di carbonio ». - Caratteristiche, preparazione, derivati più importanti, utilizzazione industriale.

« Resine sintetiche, gomma naturale e gomma sintetica ». - Caratteristiche, composizione, proprietà, preparazione, cenni sulla loro tecnologia e utilizzazione industriale.

« Aggressivi chimici di guerra e prodotti fumogeni ». - Caratteristiche e preparazione dei più importanti. Cenno sui mezzi di protezione cimica.

« Principali procedimenti di sintesi organica interessanti particolarmente la produzione di sostanze a largo impiego industriale ».

Nota. — Il candidato dovrà dare, nello svolgimento del tema, anche sviluppo, a quanto, di ciascun argomento, possa avere attinenza con applicazioni nel campo della chimica esplosivistica od aggressivistica.

2. Risoluzione di un esercizio numerico di chimica inorganica o organica.

3. Versione in italiano, dall'inglese, dal tedesco o dal francese, a scelta del candidato, di un brano di chimica.

II. — Prova pratica

Analisi quantitativa di un miscuglio inorganico, con seperazione di due componenti e loro determinazione, uno per via ponderale e uno per via volumetrica, con relazione scritta.

III. — Prova orale

1. Discussione sulle prove scritte e sul risultato della prova pratica.

2. Colloquio su:

argomenti facenti parte del programma delle prove scritte e pratiche;

apparecchiature industriali e di laboratorio;

nozioni di legislazione sui prodotti esplosivi e sui gas tossici;

nozioni di legislazione sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati statali.

3. Traduzioni da una lingua diversa da quella scelta per la prova scritta (che il candidato dovrà preventivamente precisare alla Commissione esaminatrice) di un brano di argomento scientifico. Tale prova (facoltativa) sarà valutata in centesimi fino al massimo di punti 1 ed il punteggio verrà aggiunto a quello riportato dai candidati che avranno superato le prove orali di cui ai numeri 1 e 2.

N.B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove nonchè i testi di cui potrà essere consentita la consultazione in ciascuna di esse.

B) *Pubblico concorso a un posto di fisico aggiunto in prova*

I. — Prove scritte

1. Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti:

misure fondamentali;

misure di pressione, manometri;

proprietà termiche della materia, termometria, pirometria;

cambiamenti di stato. Tensione di saturazione;

liquefazione dei gas. Igrometria;

calorimetri, calori specifici;

conducibilità termica;

principi della termodinamica;

elasticità;

velocità del suono, intensità sonora, proprietà acustiche dei materiali e degli ambienti, ultrasuoni;

tensione superficiale. Viscosità. Pressione osmotica;

sorgenti di luce, fotometria;

misura degli indici di rifrazione;

interferometri e loro applicazioni;

strumenti ottici; descrizione, requisiti, verifiche, rettificazioni;
analisi spettrale qualitativa e quantitativa, colorimetria; polarizzazione. Doppia rifrazione. Saccarimetria;
proprietà magnetiche dei materiali;
galvanometri, loro requisiti nei diversi impieghi;
galvanometro balistico: oscillazioni, smorsamenti, sensibilità;
elettrometri, misura statica dei potenziali, delle cariche, delle resistenze;
pile e accumulatori, vari tipi, loro impiego e manutenzione;
forze elettromotrici, loro impiego nella chimica delle soluzioni;
correnti alternate, raddrizzatori;
valvole termoioniche, loro vari impieghi, circuiti elettronici;
semiconduttori (diodi, transistor ecc.) caratteristiche e loro impiego;
microfoni, telefoni, altoparlanti;
onde elettromagnetiche;
raggi X, produzione, dosaggio, spettro, effetti fisici e fisiologici;
microscopio elettronico;
celle fotoelettriche; vari tipi ed impieghi;
costituzione dell'atomo, isotopi, le particelle elementari;
radioattività e sua misura;
disintegrazioni atomiche;
proprietà corpuscolari delle radiazioni. Fotoni. Origine delle variazioni;
cenni di meteorologia.

2. Relazione scritta su una misura di carattere sperimentale nel campo dell'ottica, con esame critico dei risultati ottenuti.
3. Relazione scritta su una misura di carattere sperimentale nel campo dell'elettronica, con esame critico dei risultati ottenuti.
4. Versione in italiano, dall'inglese, dal tedesco o dal francese, a scelta del candidato, di un brano di fisica.

II. — Prova orale

1. Discussione sulle prove scritte.
2. Colloquio su:
argomenti facenti parte del programma delle prove scritte;
apparecchiatura di laboratorio;
nozioni di legislazione sui prodotti esplosivi e sui gas tossici;
nozioni di legislazione sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati statali.
3. Traduzione da una lingua diversa da quella scelta per la prova scritta (che il candidato dovrà preventivamente precisare alla Commissione esaminatrice) di un brano di argomento scientifico. Tale prova (facoltativa) sarà valutata in centesimi fino al massimo di punti uno ed il punteggio verrà aggiunto a quello riportato dai candidati che avranno superato le prove orali di cui ai numeri 1 e 2.

N.B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove nonchè i testi di cui potrà essere consentita la consultazione in ciascuna di esse.

Roma, addì 16 aprile 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

(5227)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a trenta posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressioni frodi, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente la istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;
Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo degli analisti per il servizio repressioni frodi in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressioni frodi, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:
a) essere in possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o in chimica farmaceutica o in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze agrarie;
b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;
c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) aver sempre tenuto buona condotta;
e) essere fisicamente idonei all'impiego;
f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.
E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:
1) il proprio cognome e nome;
2) il luogo e la data di nascita.
I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.
3) il titolo di studio posseduto;
4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;
5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;
6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;
10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.
La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.
Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere a), b) e c), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari o dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto riportato nella prova pratica.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo leggi, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato le prove del concorso e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere a) e b) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra l'originale o la copia autenticata de relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati degli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale di laurea o copia debitamente autenticata. Per il caso che l'autorità scolastica si trovi tuttora nella impossibilità di rilasciare il diploma è consentita la presentazione del certificato-diploma purchè contenente una dichiarazione in tal senso e l'annotazione che il certificato stesso sostituisce il diploma a tutti gli effetti fino al rilascio di questo ultimo;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che i candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 delle leggi 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata dal comandante del Corpo di appartenenza attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorrono.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il certificato di cittadinanza italiana e quello di godimento dei diritti politici dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1964
Registro n. 8 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 173. — ANGELINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1) Chimica bromatologica - Principi e metodi di analisi per l'esame degli alimenti di uso umano e zootecnico.

2) Chimica e tecnologia delle sostanze di uso agrario - Metodi industriali di preparazione, loro uso in agricoltura e metodi di analisi.

3) Tecnologie degli alimenti per uso umano - Industrie estrattive, fermentative, conserviere e molitorie. Principi di scienza dell'alimentazione.

Prova orale:

Oltre le materie oggetto delle prove scritte; chimica analitica inorganica qualitativa e quantitativa; elementi di chimica analitica organica; principi di strumentazione chimica (spettrofotometria, tecniche cromatografiche, misure ottiche ed elettriche).

Il candidato dovrà dimostrare la conoscenza di almeno due lingue straniere a sua scelta fra le lingue francese, tedesco, inglese e spagnolo, mediante traduzione in italiano di scritti a carattere tecnico.

Prova pratica:

Analisi di un alimento o di un prodotto di uso agrario (analisi di vini, cereali e derivati, materie grasse, latte e prodotti caseari, conserve, mangimi, concimi, pesticidi).

Roma, addì 18 aprile 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(5392)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

All'art. 4, penultimo comma, prima riga, del decreto ministeriale 6 maggio 1964 relativo al bando di concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa-valori di Genova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 13 luglio 1964, ove è detto: «Il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo ...» leggasi: «Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo ...».

(5880)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Massa Carrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 465 in data 31 gennaio 1963, con cui è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1962;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice costituita con decreto n. 3800 in data 3 dicembre 1963;

Vista la graduatoria degli idonei formulata dalla Commissione suddetta a conclusione dei propri lavori;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso a posti di medico condotto bandito con il decreto di cui alle premesse:

1. Cortese Carmelo . . . . punti 61,46
2. Gandolfi Luigi . . . . » 55,64
3. Costa Carlo . . . . » 53,11
4. Menconi Carlo . . . . » 51,67
5. Pesce Mario . . . . » 50,75
6. Topi Giancarlo . . . . » 50,37
7. Viti Ivano . . . . » 50,30
8. Nardelli Giuseppe . . . . » 49,58
9. Valentini Fernando . . . . » 45,34
10. Nieri Alfonso . . . . » 45,22
11. Borzani Leonetto . . . . » 44,85
12. Duvina Pier Luigi . . . . » 44,50
13. Guelfi Eli . . . . » 44,40
14. Soffi Lamberto . . . . » 44,00
15. Lucchetti Giorgio . . . . » 43,00
16. Antoniotti Nicola . . . . » 42,14
17. Milanta Pier Francesco . . . . » 42,10
18. Franchi Davide . . . . » 40,92
19. Fontani Aldo . . . . » 38,09
20. Rossi Mario . . . . » 37,00

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge.

Massa, addì 27 giugno 1964

Il medico provinciale: CATASSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1243 di pari data, con il quale viene approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto nella Provincia al 30 novembre 1962, bandito con decreto n. 465 del 31 gennaio 1963;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso stesso;

Viste le domande dei candidati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento per i concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti partecipanti al concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori del concorso stesso per la sede a fianco di ciascuna segnata:

1) Cortese Carmelo: Carrara, frazione Avenza;
2) Gandolfi Luigi: Carrara, frazione Gragnana;
3) Costa Carlo: Mulazzo, capoluogo.

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge.

Massa, addì 27 giugno 1964

Il medico provinciale: CATASSI

(5613)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1964, n. 1213, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di ufficiale sanitario nel comune di Novara;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1964, n. 3044, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso ad un posto di ufficiale sanitario presso il comune di Novara:

1. Romagnoli Giuseppe . . . punti 180,882 su 240
2. Cirillo Francesco . » 157,926 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale, della locale Prefettura e del comune di Novara.

Novara, addì 4 luglio 1964

Il medico provinciale: LOMBARDO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ad un posto di ufficiale sanitario presso il comune di Novara;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e le altre disposizioni di legge;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. dott. Romagnoli Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso in narrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Novara, della locale Prefettura e del Comune interessato.

Novara, addì 4 luglio 1964

Il medico provinciale: LOMBARDO

(5686)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Trapani

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto dell'11 marzo 1964, n. 2249, con il quale i dottori Inglese Mario, Salvaggio Ignazio e Di Blasi Giacomo sono stati dichiarati vincitori rispettivamente delle condotte di Trapani (frazione Fulgatore), Favignana (frazione Marettimo) e Favignana (frazione Levanzo);

Vista la lettera del 29 aprile 1964, n. 2833, con la quale il sindaco del comune di Favignana comunica che il dott. Salvaggio Ignazio ha rinunziato alla condotta medica della frazione di Marettimo;

Vista la lettera dell'11 giugno c.a. con la quale il predetto sanitario dichiara di rinunziare all'eventuale nomina al posto di medico condotto della frazione Levanzo del comune di Favignana;

Vista la dichiarazione, in data 1° aprile 1964, con la quale il dott. Giacomo Di Blasi rinunzia alla condotta medica del comune di Favignana (frazione Levanzo), nonchè ad ogni ulteriore nomina per altre condotte messe a concorso;

Considerato che il succitato decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 77 del 26 marzo 1964, e che, pertanto, a norma dell'art. 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, può procedersi alla nomina dei concorrenti, dichiarati idonei, che seguono i summenzionati sanitari nella graduatoria;

Visto il proprio decreto dell'11 marzo 1964, n. 2248, che approva la graduatoria degli idonei del concorso su indicato;

Viste le domande presentate dai candidati e l'indicazione delle sedi per le quali, in ordine di preferenza, hanno concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 2249 dell'11 marzo 1964, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche di Favignana (frazione Marettimo) e di Favignana (frazione Levanzo) rispettivamente i dottori Mazzara Vincenzo e Giacalone Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Trapani, addì 22 giugno 1964

Il medico provinciale: TUMMINIA

(5687)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.